



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 16/Rif del **01 DIC 2017**

Il Presidente della Regione

1

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impianto di compostaggio sito in C.da Poggiarelli nel Comune di Grammichele (CT). Reitera effetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 6 ottobre 2017

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

Vista la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.M. 27/09/2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, abrogazione D.M. 3 agosto 2005;

Visto il Titolo I Capo IV del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 208 "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" e 209 "Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale"

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti "(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale



REGIONE SICILIANA

forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini';

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive reitere con le quali è stato acclarata la situazione straordinaria ed urgente che caratterizza il sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia;

Vista l'istanza della Kalat Impianti S.r.l. prot. 922 del 23/05/2017 con la quale la predetta Ditta ha richiesto l'autorizzazione per un incremento di capacità di esercizio dell'impianto di compostaggio sito in C.da poggiarelli nel Comune di Grammichele (CT) fino a 27300 tonn/anno;

Considerato che è necessario mantenere in funzione l'impianto di compostaggio sito in C.da Poggiarelli nel Comune di Grammichele (CT) per garantire la prosecuzione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei RSU e per tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente; nonché di mantenere i livelli di raccolta differenziata raggiunti, tenuto anche conto che gli impianti di compostaggio presenti nel territorio sono saturi e considerato che il mancato raggiungimento della potenzialità dell'impianto determinerebbe una interruzione del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto;

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi del 27 settembre 2017 è stato rilevato che ai fini dell'aumento di capacità, così come richiesto dal soggetto gestore dell'impianto suddetto, è necessario attivare le procedure ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini della esclusione dalla procedure di VIA;

Visto il verbale della CdS del giorno 27/09/2017, svoltasi presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - nel quale la Città Metropolitana di Catania nonché, per le vie brevi, l'ASP di Catania, hanno espresso i pareri tecnico sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 al fine di potere emettere la presente ordinanza;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

Considerato che la conferenza di servizi per autorizzare la richiesta della Kalat Impianti S.r.l. in mancanza della predetta verifica di assoggettabilità al giudizio di compatibilità ambientale non può convocarsi in via decisoria;

Vista le garanzie finanziarie trasmesse dalla Kalat impianti S.r.l. con nota prot. n. 1956 del 21/9/2017 sono state considerate congrue dagli uffici competenti;

Visto il verbale di conferenza dei servizi del 27/09/2017 dal quale si evince, tra l'altro, che "... considerata la necessità di non interrompere l'esercizio dell'impianto vista la rilevanza ai fini della pubblica utilità e sotto il profilo igienico sanitario si ritiene conducente l'attivazione, ai predetti fini, di un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 da parte del Presidente della Regione. Pertanto è necessario l'acquisizione dei nuovi pareri che devono corredare la predetta Ordinanza e a tal fine il Presidente chiede agli Enti partecipanti presenti di esprimersi in tal senso. In tal senso la Città Metropolitana di Catania esprime parere favorevole; l'ARPA esprime parere favorevole; l'Autorità d'Ambito esprime parere favorevole; il Presidente interpella per via telefonica gli Enti assenti, ma che hanno espresso parere favorevole per iscritto sull'odierna conferenza, ovvero il Comune di Grammichele e l'ASP di Catania; il Sindaco del Comune di Grammichele, esprime parere favorevole per l'Ordinanza ex art. 191 e si riserva di formalizzare il parere successivamente; l'ASP di Catania, esprime parere favorevole per l'Ordinanza ex art. 191 e si riserva di formalizzare il parere successivamente..."



REGIONE SICILIANA

Considerato che il predetto pronunciamento degli Organi Tecnici di cui al verbale sopracitato confermano la possibilità di continuità gestionale dell'impianto di compostaggio in argomento;

Visto l'ulteriore parere espresso da ARPA Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 69226 del 29 novembre 2017 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni inerenti l'impianto; in particolare, la Società Kalat Impianti srl deve predisporre e trasmettere alla Struttura Territoriale ARPA di Catania, entro giorni 7 (sette) dalla presente Ordinanza, un Piano di Monitoraggio e Controllo dei principali parametri ambientali e gestionali;

Considerato che il conferimento della FORSU presso altri impianti di compostaggio, data la distanza, comporterebbe, tra l'altro, aggravio di costi e di emissioni nell'ambiente;

Considerato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Considerato che lo stesso impianto di compostaggio può continuare la propria attività nei limiti di cui alla citata istanza prot. n. 992 del 23 maggio 2017 e dei pareri tecnici rilasciati in sede di conferenza di servizi del 27 Settembre 2017 presso il DRAR, che risultano essere validi ed efficaci;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la emergente criticità di mancato trattamento della FORSU per la quale non può altrimenti provvedersi, a meno di aggravio di costi e di emissioni ambientali;

Visto l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 *quinqies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali;*

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 12/Rif del 6 ottobre 2017 con la quale, in deroga alle prescrizioni dell'Ordinanza Commissariale n. 151 del 17.02.2015, viene aumentata la potenzialità dell'impianto di compostaggio sito in C.da Poggiarelli nel Comune di Grammichele (CT), gestito dalla Kalat Impianti S.r.l. da 22.000 t/anno a 27.300 t/anno, sino al 30 novembre 2017;

Vista l'istanza prot. n. 2074 del 30/09/2017, assunta agli atti del Dipartimento Acque e Rifiuti al prot. n. 40914 del 02/10/2017, indirizzata all'ARTA Servizio 1 VAS/VIA con la quale la Ditta Kalat Impianti S.r.l. ha attivato le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la nota 2748 del 20/11/2017, acquisita al prot. del Dipartimento Acqua e Rifiuti al prot. n. 48396 del 21/11/2017, con la quale la Kalat Impianti srl. comunica l'avvenuto rinnovo della certificazione di qualità dei sistemi di gestione ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 da parte dell'Istituto di certificazione di qualità CERTIQUALITY S.r.l., con scadenza all'11/11/2020, che consente il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006;



REGIONE SICILIANA

Preso atto che la procedura ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006, inerente l'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 20 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla citata nota prot. n. 2074 del 30/09/2017 prodotta dalla Kalat Impianti S.r.l., non si è ancora conclusa;

Considerato che è necessario provvedere, nelle more della procedura di cui all'art.20 del D.Lgs 152/06 alla emissione di una ordinanza del Presidente della Regione Siciliana che reiteri gli effetti della ordinanza n. 12/Rif del 6 ottobre 2017;

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

ORDINA

Articolo 1

[Impianto di compostaggio in Contrada Poggiarelli nel Comune di Grammichele (CT)]

Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e per le motivazioni di cui in premessa, di reiterare gli effetti dell'Ordinanza n. 12/Rif del 06/10/2017, nelle more del rientro in ordinario della gestione dell'impianto di compostaggio sito in C.da Poggiarelli nel Comune di Grammichele (CT), gestito dalla Kalat Impianti S.r.l., per il periodo dal 1 dicembre al 31 gennaio 2018.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- Alla Prefettura di Catania,
- All'Assessore Regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità;
- Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali provinciali,
- All'ASP di Catania,
- alle Citta Metropolitane di Catania,



REGIONE SICILIANA

- alla S.R.R. Catania Provincia Sud,

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



Presidente della Regione Siciliana

(Nello Musumeci)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nello Musumeci".